



Spett.
DITTA
Indirizzo
CAP
COMUNE
PR
Cod. fisc.

Ricevuta n. /

La **Fondazione Giovanni Chelli**, con sede in Grosseto, Via Ferrucci 11, **cod. fisc. 92050370532**, ente ecclesiastico costituito con decreto in data 26 giugno 2003, prot. 426/03, del Vescovo di Grosseto e iscritto al n. 70/P del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Grosseto (personalità giuridica di diritto civile riconosciuta con decreto del Ministro degli Interni in data 16 gennaio 2004, Gazzetta Ufficiale 5/3/2004, n. 54), ente non commerciale avente esclusiva finalità di educazione, ente gestore di istituti scolastici paritari,

dichiara di aver ricevuto

in data _____

la somma di € _____ (euro _____)

tramite:

assegno bancario n. _____ della Banca _____

bonifico bancario sul c/c Banca di Credito Cooperativo della Maremma (CIN J ABI 8636 CAB 14302 C/C 000000341250)

a titolo di erogazione liberale finalizzata a:

(rif. Art. 15, c. 1, lett. i-octies, e Art. 100, c. 2, lett. o-bis Tuir)

innovazione tecnologica (_____)

edilizia scolastica (_____)

ampliamento offerta formativa (_____)

(rif. Art. 100, c. 2, lett. a Tuir)

attività istituzionale

Grosseto, _____

p. Fondazione Giovanni Chelli
Il Presidente

Norme sulla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali alla Fondazione Giovanni Chelli

Per i PRIVATI (persone fisiche, non imprenditori)

Art. 15 Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)

Detrazioni per oneri

1. **Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19** per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(omissis)

i-octies) **le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, **finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca** o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(omissis)

Per le IMPRESE (imprenditori individuali e Società)

Art. 100 Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)

Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. **Sono inoltre deducibili:**

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), **per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;**

(omissis)

o-bis) **le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, **finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca** o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

(omissis)